



E-mail Comune  
info@comune.milis.or.it

## COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA MARCONI, 4 -CAP 09070 ☎ 0783 51665/516666 -

OGGETTO:

Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'espletamento del servizio di **GESTIONE TRIENNALE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNALE**  
**Codice CIG A0021AA89D INTEGRAZIONE - PRECISAZIONE -**  
**RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.**

L'art. 108, comma 9 del Nuovo Codice degli Appalti riproduce sostanzialmente la disposizione codicistica di cui all'[art. 95, comma 10 Dlgs. 50/2016](#) prevedendo espressamente l'obbligo per l'operatore economico di indicare nell'offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Ed invero, l'[art. 41, comma 14 Dlgs. 36/2023](#) recita testualmente

*"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera ... **I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale**".*

La novità introdotta dal Nuovo Codice degli Appalti riguarda quindi la possibilità di scorporare dall'importo soggetto a ribasso non solo i costi della sicurezza, ma anche quelli della manodopera.

Sul punto è intervenuta la recente Sentenza del **Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 5665 del 9 giugno 2023**. Dirimente è stato per i Giudici di Appello il riferimento proprio alla nuova previsione contenuta nell'[art. 41 comma 14 del Dlgs. 36/2023](#), laddove è stato previsto che

*"i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso",* facendo salva così la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata.

Nel Disciplinare di gara del Comune di Milis è previsto: "Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico".

Ad integrazione e precisazione del Disciplinare di gara si fa presente che:

**-il costo della manodopera relativo al personale da impiegare è stato determinato nell'importo pari a € 105.000,00**

**-il costo per acquisto materiali riferito all'intero triennio è stato determinato nell'importo Pari a € 3.500,00**

**Polizza richiesta. Polizza definitiva**